CAMERA DEI DEPUTATI N. 2885

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI, BOLDRIN, CICCARDINI

Presentata il 24 novembre - 1° dicembre 1970

Estensione alle cure termali della normativa sulla assistenza sanitaria obbligatoria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema dell'assistenza sanitaria agli iscritti alla « mutualità » - lavoratori in genere, sia subordinati che autonomi e pensionati - è sempre aperto, anche se non si può e non si deve misconoscere quanto è stato fatto, particolarmente nei decenni di questo nuovo ciclo di vita nazionale che ha inizio con il dopoguerra: sia per estendere gradualmente la sfera di azione dell'assistenza curativa a diversi settori sociali prima esclusi da questa tutela (e siamo perciò pervenuti ai margini della « generalizzazione » del nostro composito « sistema assistenziale », che attende ora - da parte nostra - quel riordinamento che dovrà portarlo ad organicità), sia approfondendo via via il contenuto del concetto di « assistenza curativa » per arrivare a quello di « assistenza sanitaria ».

Ma tale assistenza dovrà contemplare a fianco della cura dell'« evento morboso » - che oggi è il fine precipuo (ma non esclusivo) dei nostri Istituti mutualistici - l'assistenza di « prevenzione » che è in realtà il fine ultimo di un auspicabile sistema assistenziale compiuto, e questa proposta di legge ha appunto lo scopo di rivedere, per approfondirlo, il concetto di assistenza curativa.

Una delle deficienze del « sistema » in atto riguarda appunto le « cure termali », che in quasi tutti i Paesi d'Europa sono ormai considerate come strumenti ed elementi normali della terapia ufficiale, mentre da noi - dove le « Mutue » curano soprattutto l'evento morboso - sono assunte solo rispetto a questo e fra le cosiddette « assistenze integrative ». È chiaro in contrapposto che assai più efficace sarebbe l'utilizzazione delle cure termali, anche a fine di prevenzione, soprattutto per chi dalla maturità si avvia alla terza età, quando reumatismi, artrosi, cardiopatie, malattie dell'apparato respiratorio, ecc., danno i segni premonitori di una tendenza ad accentuato invecchiamento: tanto più ove si considera, sul piano economico, che queste cure sono destinate a sollevare gli istituti da oneri ben più gravi di morbilità acuta.

Reumatologia, urologia, otorinolaringoiatria, ginecologia - infatti - trovano nelle cure termali un mezzo terapeutico particolarmente efficace e talora insostituibile. Senonché l'intervento delle « Mutue » in questo settore è meramente discrezionale, nella considerazione che la cura termale è soltanto integrativa e non di prescrizione. Allo stato attuale essa - infatti - non costituisce un « diritto » che l'assicurato può « pretendere » sulla base della prescrizione medica (certo opportunamente controllata dall'istituto) ma soltanto un bene-

ficio che può « ottenere » a discrezione dello istituto stesso se i limitati margini ne consentono l'inserimento (con valutazione indubbiamente seria ma pur sempre discrezionale) nel limitato elenco dei beneficiari.

Orbene, sembra ai proponenti che questa « facoltà », che la legislazione attuale dà agli Istituti mutualistici nei riguardi delle cure termali, debba essere trasformata in « dovere » – alla stessa stregua del dovere alla prestazione dell'assistenza ospitaliera – e che il « beneficio », che oggi il mutuato può solo sperare di ottenere, sia trasformato in « diritto ». Certo e ovviamente condizionato allo stato di bisogno e riconosciuto, ma « diritto ».

In un recente Convegno di medici condotti (che sono poi medici « pratici », specificatamente addetti all'assistenza minuta e spesso svolta in luoghi dove non esiste alcun'altra forma di ausilio) è stato espresso il voto che la terapia termale sia inserita nella terapia ufficiale – così com'è in diversi Paesi d'Europa – e sia riconosciuto agli iscritti ai diversi istituti, che ora svolgono l'assistenza mutualistica, il diritto a fruire di questa forma di assistenza nello stesso modo con cui possono oggi disporre del loro diritto alle altre assistenze previste dalle leggi istitutive degli Enti assistenziali.

Da queste considerazioni è nata la proposta di legge che vi sottoponiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le prestazioni degli istituti di previdenza e di assistenza di malattia sono estese alle cure termali: in tali prestazioni vanno comprese, oltre alle cure, l'inerente assistenza sanitaria e il costo del soggiorno, quest'ultimo da utilizzare negli esercizi all'uopo convenzionati dall'istituto presso il quale il beneficiario della prestazione è iscritto.

ART. 2.

L'istituto di assistenza di malattia può condizionare la prestazione a preventivo controllo di accertamento dello stato di bisogno da parte di medico di sua fiducia, cui spetta pure di determinare la stazione termale più idonea per la terapia curativa del caso.

Qualora la cura termale sia a carattere integrativo o sia riscontrata per tale dal medico dell'istituto, all'assicurato viene corrisposto un contributo di concorso in misura non inferiore alla metà del costo normale della cura e del soggiorno in esercizi convenzionati.